

REGOLAMENTO PER LA PRATICA FORENSE E PER L'ESERCIZIO DEL PATROCINIO

La pratica forense costituisce un momento essenziale del percorso formativo dell'Avvocato e svolge la funzione imprescindibile di consentire al laureato in giurisprudenza di apprendere come il diritto vivente venga elaborato negli studi professionali e nelle aule di giustizia. La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza.

ARTICOLO 1 COMUNICAZIONE DEL PRATICANTE

1) Il Praticante, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti, deve depositare una dichiarazione indicante i giorni e gli orari settimanali di normale frequenza e reperibilità presso lo studio nel quale esercita la pratica, **nonché l'indirizzo di posta elettronica in mancanza del quale le delibere del COA si ritengono conosciute con la pubblicazione sul sito internet.**

2) Nella domanda di iscrizione al Registro il Praticante deve specificare, con riferimento alla data di presentazione della stessa, se svolge attività lavorative presso privati o enti pubblici, se svolge la pratica per l'iscrizione ad altri ordini professionali, se segue corsi di preparazione o di specializzazione post-universitari, se effettua il servizio militare o civile o se svolge qualsiasi attività lavorativa anche autonoma a carattere continuativo, ovvero riveste incarichi comunque retribuiti al di fuori della pratica forense.

3) Il Praticante, al momento della iscrizione, è tenuto a fornire ogni altra notizia utile al fine della valutazione della compatibilità di tali impegni con l'effettivo svolgimento della pratica forense, provvedendo altresì a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni. Nel caso di dichiarazioni mendaci o comunque tardive, per i casi in cui vi siano modificazioni di quanto precedentemente dichiarato, il Praticante sarà passibile di sanzioni disciplinari.

4) **La pratica può essere svolta in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.**

ARTICOLO 2 REQUISITI DELL'AVVOCATO

1) L'Avvocato per poter accogliere un Praticante presso il proprio studio deve essere iscritto all'Albo con anzianità **di almeno 5 anni.**

2) Per ogni Avvocato è consentito avere un massimo di **tre** Praticanti, salvo motivata deroga concessa da parte del Consiglio dell'Ordine su circostanziata istanza del medesimo Avvocato.

ARTICOLO 3 DICHIARAZIONE DELL'AVVOCATO

1) A corredo della domanda il Praticante dovrà esibire una dichiarazione dell'Avvocato presso cui svolgerà la pratica in cui lo stesso, sotto la propria personale responsabilità dovrà:

- a)-** indicare il numero e il nome di altri eventuali Praticanti;
- b)-** indicare la sistemazione all'interno dello studio;
- c)-** garantire l'uso delle attrezzature dello studio e l'esame delle pratiche;
- d)-** escludere lo svolgimento da parte del Praticante di funzioni di mera segreteria;
- e) -** dichiarare di essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua.

ARTICOLO 4 SVOLGIMENTO E VERIFICA DELLA PRATICA

1) La pratica deve essere svolta secondo le modalità previste nel presente regolamento, con la frequenza obbligatoria dello studio dell'Avvocato e di una scuola di formazione forense, quest'ultima della durata di almeno diciotto mesi, organizzata da un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del distretto della Corte di

Appello di L'Aquila, ovvero da altro distretto, nonché con la presenza alle udienze.

2) Il Praticante Avvocato, ottenuta l'iscrizione nel Registro Speciale, dovrà annotare sull'apposito libretto la data delle singole udienze alle quali ha assistito, con l'indicazione delle parti, dell'Ufficio Giudiziario e del numero di ruolo dei procedimenti, avendo cura di evidenziare la parte patrocinata dall'Avvocato presso il quale fa pratica.

3) **La presenza del Praticante alle udienze civili avrà validità solo nei procedimenti patrocinati dal proprio dominus e dovrà risultare anche dal verbale del procedimento al quale ha assistito.**

4) L'assistenza alle udienze penali e dinanzi agli organi di giustizia amministrativa e tributaria dovrà risultare dalla copia del verbale o dall'attestazione del Cancelliere e Segretario d'udienza con esclusione delle udienze di mero rinvio.

5) Allo scopo di agevolare i Praticanti che svolgano la pratica presso lo studio di un Avvocato che non tratti la materia penale, è consentito agli stessi di far attestare la propria presenza all'udienza penale, anche se non patrocinata dal proprio *dominus*, secondo le modalità di cui al precedente comma.

5bis) Il tirocinio può essere svolto anche presso due Avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante, e previa autorizzazione del COA, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

6) Ai fini della compiuta pratica il Praticante dovrà partecipare ad almeno venti udienze per ogni semestre, distribuite in altrettanti giorni o, nello stesso giorno, davanti ad Uffici Giudiziari diversi, con esclusione delle udienze di mero rinvio. Le venti udienze dovranno essere distribuite nell'arco dell'intero semestre, con un minimo di due udienze per ogni mese, salvo il periodo di sospensione dei termini processuali. Il semestre decorre dal giorno dell'iscrizione al Registro dei Praticanti.

7) Il Praticante dovrà, inoltre, frequentare lo studio dell'Avvocato presso il quale svolge la pratica per almeno tre giorni la settimana.

8) Le udienze alle quali il Praticante ha assistito devono essere annotate in ordine cronologico di trattazione (e non divise per materia o per Ufficio Giudiziario) in quanto il libretto ha la funzione di attestare la continuità, assiduità e diligenza della pratica.

9) **Durante i primi due semestri di pratica e nell'arco del semestre successivo** il Praticante dovrà indicare nel libretto gli atti processuali e le questioni stragiudiziali o di maggiore interesse alla cui redazione o trattazione abbia collaborato o assistito.

10) **Ai fini del compimento della pratica il COA può valutare la partecipazione a corsi, eventualmente organizzati e tenuti anche all'estero, previa valutazione della specifica capacità formativa della struttura, del programma, dell'indirizzo teorico e pratico e della qualità dei soggetti organizzatori dei corsi medesimi.**

11) **Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D.L. 17.11.1997 n. 398 e successive modificazioni, è valutato, ai fini del compimento della pratica, per il periodo di un anno, ai sensi dell'art. 41, comma 9, della l. 247/12.**

12) **La pratica può essere svolta anche parzialmente all'estero in misura non superiore a sei mesi, escluso l'ultimo semestre, presso Enti o frequentando lo studio di un Avvocato straniero in possesso di titolo equivalente ed abilitato all'esercizio della professione, previa autorizzazione del COA; a tal fine il praticante dovrà presentare una motivata richiesta di autorizzazione a cui dovrà essere allegata anche la dichiarazione dell'Avvocato presso il cui studio sarà accolto, con dettagliata indicazione delle modalità di svolgimento della pratica. Il COA, esaminata la domanda e se del caso sentito il richiedente, autorizza la pratica indicando le modalità concrete in cui la stessa dovrà essere svolta; al termine del periodo autorizzato il Praticante dovrà presentare una dettagliata relazione dell'attività svolta nello studio legale controfirmata dal professionista presso il quale la pratica è svolta. Qualora le condizioni di esercizio della pratica siano ritenute non soddisfacenti, il COA può non autorizzare la pratica all'estero o, qualora non vengano rispettate le modalità indicate, non convalidare il periodo precedentemente autorizzato.**

13) Il libretto dovrà essere esibito al Consiglio dell'Ordine al termine di ogni semestre con l'annotazione del professionista o dei professionisti presso il cui studio è stata effettuata la pratica attestante la veridicità delle indicazioni in esso contenute.

14) **La pratica è svolta in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla Legge 247/12.**

15) **Il libretto va restituito al compimento dei diciotto mesi di pratica.** Trascorso detto periodo non vi sarà più alcun obbligo di tenuta del libretto. Il Praticante non avrà alcun obbligo di rimanere iscritto al registro speciale dopo l'ottenimento del certificato di compiuta pratica.

16) Il Praticante sosterrà un colloquio con un Consigliere dell'Ordine per la verifica della diligenza e del

profitto con cui è stata svolta la pratica nel semestre precedente.

17) Il colloquio verterà sulle attività che il Praticante dichiara di avere svolto e sugli atti predisposti, come risultano dal libretto, nonché sugli istituti giuridici connessi a tali atti ed all'attività svolta.

18) Nel caso in cui la verifica non abbia esito positivo dopo il primo semestre, il Praticante potrà essere invitato a ripetere il colloquio alla presenza di due Consiglieri dell'Ordine, con segnalazione all'Avvocato presso il quale svolge la pratica.

19) Nel caso in cui la verifica non abbia dato esito positivo dopo il secondo semestre, il Praticante potrà essere invitato a ripetere il colloquio alla presenza dell'Avvocato con il quale svolge la pratica.

20) Nel caso in cui la verifica non abbia dato esito positivo dopo il terzo semestre, il Consiglio dell'Ordine effettuerà una verifica collegiale della pratica all'esito della quale potrà non rilasciare il visto sul libretto di pratica obbligando il Praticante a ripetere il semestre e, pertanto, non potrà conseguire l'attestazione di avvenuta pratica.

21) Al termine dei primi due semestri di pratica i praticanti devono depositare il libretto presso il CdO ed illustrare, con apposita relazione, le attività indicate nello stesso ed i problemi, anche di natura deontologica, trattati nel corso di tale periodo.

22) Il periodo di pratica svolto presso un professionista diverso da quello indicato al Consiglio dell'Ordine non è valido, salvo preventiva comunicazione scritta al Consiglio medesimo da parte dell'interessato.

23) La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modifiche dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e disciplinati a norma dell'art. 2 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101.

ARTICOLO 5

DIRITTI ED OBBLIGHI DEL PRATICANTE NEI CONFRONTI DELL'AVVOCATO

1) Nell'attività dello studio il Praticante deve impegnarsi con profitto, cercando di rendersi utile all'Avvocato presso cui svolge la propria pratica.

2) Il Praticante ha diritto di essere rimborsato delle spese sostenute nello svolgere attività a favore dello studio. **In oltre, dopo il primo semestre, ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, è riconosciuto al Praticante un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del Praticante.**

3) Ove il Praticante abbia sostenuto spese d'automobile, il rimborso può essere calcolato in base alle tabelle chilometriche.

4) Al Praticante non può essere fatto divieto di seguire pratiche proprie nell'ambito dell'attività dello studio legale.

5) L'Avvocato deve, anzi, compatibilmente con il proprio lavoro, consigliare il Praticante che ne richieda il parere.

6) Il Praticante deve tuttavia curare che la propria attività non interferisca con l'attività svolta a favore dell'Avvocato presso cui svolge la pratica.

7) Le pratiche a lui affidate devono essere seguite in ogni caso con scrupolo e diligenza.

8) Per un proficuo svolgimento della propria pratica il Praticante ha diritto ad avere dei momenti liberi per lo studio e l'approfondimento di problematiche giuridiche.

9) Il Praticante ha diritto di assentarsi dallo studio per partecipare a convegni ed incontri in cui vengano approfondite questioni giuridiche.

10) Nell'ultimo semestre, prima dell'esame di Stato, il Praticante ha diritto di diradare la propria presenza in studio in previsione dell'esame.

ARTICOLO 6

PRATICANTI ABILITATI

1) Ai sensi dell'art. 41, c. 12, L. 247/12, il Praticante, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgv. 19.2.1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione

dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro. Per poter esercitare il patrocinio, il Praticante abilitato assume dinanzi il CdO in pubblica seduta l'impegno a osservare i relativi doveri, analogamente a quanto previsto dall'art. 8 L. P. 247/12 per l'esercizio della professione di Avvocato.

2) La scadenza del patrocinio avviene automaticamente decorsi cinque anni dalla data dell'iscrizione e la decadenza viene dichiarata dal Consiglio con delibera assunta senza necessità di avviso o contraddittorio con il Praticante. La delibera del consiglio verrà comunicata a mezzo lettera raccomandata a.r.

3) Il Praticante abilitato che svolga la pratica presso un Avvocato dovrà indicare sul libretto anche i procedimenti nei quali abbia eventualmente esercitato il patrocinio.

4) I Praticanti abilitati che svolgano la pratica fuori di uno studio di Avvocato dovranno ottemperare alle prestazioni di cui all'art. 8 D.P.R. 101/90.

5) I Praticanti abilitati, che intendano continuare la pratica all'interno dello studio di un Avvocato dovranno ugualmente certificare la compiuta pratica per il **secondo e terzo trimestre** attraverso le annotazioni sul libretto (art. 6 D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101), non essendo, invece, tenuti al rispetto delle altre condizioni di cui all'art. 8 D.P.R. cit.

6) Il Praticante potrà rimanere iscritto nel Registro per sette anni dalla data dell'iscrizione onde poter esercitare o chiedere il patrocinio e sarà cancellato d'ufficio allo scadere del periodo, previa delibera del Consiglio da comunicare a mezzo di raccomandata a.r.

ARTICOLO 6BIS

TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

1) Il tirocinio formativo eseguito presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, c. 13, DL 69/2013 può essere svolto contestualmente al tirocinio professionale di cui agli artt. 40 e segg. L. 247/12 ed è compatibile con esso a condizione che le modalità di effettuazione siano concordate con il CdO degli avvocati a mezzo di apposita convenzione.

2) L'esito positivo del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale.

3) Il Praticante Avvocato che svolga contemporaneamente il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari è tenuto alla frequenza della scuola forense ed alla partecipazione alle udienze nel numero previsto dalla disciplina vigente. Sono ritenute valide anche le udienze alle quali il praticante abbia assistito nell'ambito dell'attività di tirocinio formativo.

4) Nel semestre per il quale il tirocinio formativo non è valutato ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale il Praticante, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del presente regolamento, dovrà frequentare lo studio dell'Avvocato presso il quale svolge la pratica per almeno due giorni a settimana.

ARTICOLO 7

POTERI DEL CONSIGLIO

1) Il Consiglio dell'Ordine può:

a)- chiedere l'esibizione del libretto al Praticante in qualsiasi momento e, comunque, al termine di ogni semestre;

b)- accertare la veridicità delle annotazioni contenute sul libretto nei modi che riterrà più opportuni ed espletare i necessari accertamenti sulle dichiarazioni del praticante ed invitarlo ad un colloquio per eventuali ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato, come previsto dall'art. 4 del presente regolamento;

c)- promuovere gli opportuni procedimenti disciplinari nel caso di violazione delle norme del presente regolamento.

2) Il CdO, inoltre, autorizza il Praticante, il quale ne abbia formulato istanza per giustificato motivo, a trasferire la propria iscrizione presso l'Ordine ove intende proseguire il tirocinio. Il CdO autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.